COMUNE DI CAULONIA
(Provincia di Reggio Calabria)

Prot. n. 8538 del 01.07.2014

OGGETTO :	Appalti per lavori forniture e/o servizi : Direttiva.

Ai responsabili Aree funzionali
Area Amministrativa e Aff. Generali
Area Tecnica Manutentiva
Area Economico Finanziaria
Area Attività Produttive - Personale
Area Cultura P.I.
Area Servizi Demografici
Area di Vigilanza
S E D E

E p.c. Al Sindaco

Alla Giunta comunale

Il decreto legge n.66/2014,convertito dalla legge n.88/2014, ha modificato l'art.33 comma 3 bis del decreto legislativo n.163 /2006 .

In particolare il predetto comma statuisce :
"Appalti pubblici accordi quadro stipulati da centrali di committenza".
I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei Comuni di cui all'art.32 del decreto legislativo 18.08.2000 n.267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, *ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Consip spa o da altro soggetti aggregatore d riferimento. L'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo di gara (Cig) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dalla Legge"*

L'art. 3-comma 1 bis - del DL n.150/2013,convertito nella legge n.15/2014, ha differito al 01.07.2014 l'entrata in vigore dell'art.33 bis del decreto legislativo n.163720106 , ultimamente modificato dal D.L n.66/2014 convertito dalla legge n.88/2014.

Questo ente, al fine di adeguarsi alla norma e non paralizzare l''attività amministrativa, ha richiesto ai Comuni di Roccella e Stignano per la costituzione , mediante accordo consortile, **una centrale unica di committenza**.

Fino alla definizione dell'accordo consortile con i Comuni succitati, i responsabili delle Aree funzionali sono tenuti ed obbligati a dare attuazione alla normativa succitata, ricorrendo per gli appalti relativi a lavori, forniture e/o servizi alle convenzioni Consip o alla SUAP (Stazione unica appaltante provinciale).

Si evidenza infine che il mancato rispetto della normativa succitata comporta la nullità delle procedura di gara con conseguente responsabilità di danno erariale per il responsabile che ha adottato i relativi atti gestionali.

Il Segretario generale
Dr. Mario Ientile

